

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI CAVAGLIETTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **Imposta Municipale Propria – approvazione aliquote 2014.**

L'anno **duemilaquattordici** addì **diciotto** del mese di **luglio** alle ore **21,00** nella Sala Consigliare, regolarmente convocato in tempo utile mediante avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito si è riunito il Consiglio Comunale in **prima** convocazione.

Al momento della deliberazione in oggetto viene accertata come da seguente prospetto la presenza in aula dei Consiglieri:

					presente	assente
1)	LANARO	LAURA	Sindaco		X	
2)	OIOLI	MARIO FRANCESCO	Consigliere		X	
3)	GNAPPA	ANNA	Consigliere		X	
4)	GNAPPA	ALESSANDRA	Consigliere			X
5)	DE CARLI	NICOLETTA	Consigliere		X	
6)	SEVERICO	STEFANO	Consigliere		X	
7)	VALLOGGIA	GRAZIANO	Consigliere		X	
8)	CENERINO	SAMANTHA	Consigliere			X
9)	GATTI	ANGELA	Consigliere		X	
10)	GROSSINI	LORNA	Consigliere		X	
11)	VENDEMMIATI	SAMANTA RAFFAELLA	Consigliere			X
TOTALI					8	3

Assenti giustificati risultano i Signori: Gnappa Alessandra – Cenerino Samantha – Vendemmiati Samanta Raffaella.

Assiste il Segretario Comunale Lorenzi d.ssa Dorella.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti la sig.ra LANARO Laura nella sua qualità di *Sindaco* assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18.Lug.2014.

OGGETTO: Imposta Municipale Propria – approvazione aliquote 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria;

Visto il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’Imposta Municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 e delle disposizioni contenute nello stesso decreto-legge, stabilendo altresì l’applicazione dell’ imposta a regime dal 2015;

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto-legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, in particolare gli articoli 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Dato Atto che l’art. 13 della Legge 22.12.2011, n. 214 all’Oggetto: “Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria” opera, al comma 14, le seguenti abrogazioni:

- Art. 1 Legge 24.07.2008, n. 126 – Abolizione ICI prima casa
- Comma 3 dell’art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 – possibilità di aumentare la detrazione oltre L. 500.000
- Art. 59 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 lettera d) – regolamentazione del regime delle pertinenze, lettera e) – regolamentazione uso gratuito, lettera h – possibilità di abbattere del 50% l’imposta per fatiscenza/inagibilità dell’immobile
- Art. 23 comma 1/bis Legge 27.02.2009, n. 14 – possibilità di non considerare fabbricati le unità per le quali sussistono i requisiti di ruralità.

Richiamata la risoluzione n. 5/DF del 28.03.2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto il comma 380 dell’articolo 1 della Legge 24.12.2012 n. 228 (Legge di stabilità per l’anno 2013) che ha introdotto significative novità alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) come indicate di seguito :

- lett. a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d’imposta, di cui al comma 11 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva lett. h) del medesimo comma 380;
- lett. f) ha riservato alla Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% prevista dal comma 6, primo periodo, dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;
- lett. g) ha stabilito che i Comuni possano aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% , prevista dal comma , primo periodo, dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Visto che la Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha modificato l’art. 13 del D.L. 201/2011 apportando le seguenti modifiche:

- l’esenzione dall’assoggettamento all’imposta municipale propria degli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 le quali continuano ad essere assoggettate all’IMU con la detrazione di 200 euro;
- l’esenzione dall’assoggettamento all’imposta municipale propria dei fabbricati rurali strumentali;
- la modifica della base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore delle rendite passa da 110 a 75;

Ritenuto pertanto opportuno determinare le aliquote dell’imposta di cui trattasi a valere per l’anno 2014 come segue, al fine di mantenere il pareggio di bilancio:

- Aliquota di base 0,76 per cento
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (C/2-C/6-C/7) 0,4 per cento

Richiamato altresì il comma 10 dell'art.13 del D.L. n. 201/2011 , il quale regola l'applicazione della detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con otto voti favorevoli, nessuno contrario su otto presenti votanti in modo palese:

DELIBERA

1) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, per l'anno 2014, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria per le fattispecie sotto riportate:

- **Aliquota di base** **0,76 per cento**
- **Aliquota abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle**
- **Categorie catastali indicate: C/2-C/6-C/7** **0,4 per cento**

2) Di dare atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011.

3) Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze. Il pagamento effettuato da uno dei coobbligati al versamento dell'imposta, si ritiene utilmente effettuato a favore di tutti.

4) Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, il contenuto del presente provvedimento, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dal comma 13-bis dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011.

Successivamente

Con otto voti favorevoli, nessuno contrario su otto presenti votanti in modo palese:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE
f.to arch. Laura Lanaro

IL SEGRETARIO
f.to Lorenzi d.ssa Dorella

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio li 24.Lug.2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Lorenzi d.ssa Dorella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d'ufficio, su dichiarazione del Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione nella sezione Albo Pretorio del sito internet istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24.Lug.2014 al 08.Ago.2014 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Cavaglietto li 24.Lug.2014.

IL MESSO COMUNALE
f.to Gaboli Valter

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Lorenzi d.ssa Dorella